

# COMUNE DI SOAVE

*Provincia di Verona*

## REVISORE UNICO DEI CONTI

**Verbale n. 17 del 22.07.2016**

Il giorno 22 luglio 2016, alle ore 9.30, il sottoscritto Revisore Unico dei Conti dell'Ente Dr. Luca Franchetto si è recato presso il proprio studio, sito in Tombolo (PD) alla via E. Montale n. 14/C-2, per procedere con il seguente ordine del giorno:

1. Parere sulla verifica degli equilibri di bilancio 2016, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 267/2000, e sulla variazione di assestamento generale al bilancio annuale di previsione per il triennio 2016 – 2018, ai sensi dell'art. 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;
2. Varie ed eventuali.

1. In merito al primo punto posto all'ordine del giorno il Revisore,

RICHIAMATO l'art. 239, del d.lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede:

- al comma 1, lettera b), numero 2), che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
- al comma 1-bis), che nei pareri venga *“espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori”*;

VISTO:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL), aggiornato ai sensi del d.lgs 10 agosto 2014, n. 126;
- il d.lgs 23 giugno 2011, n. 118, di implementazione della riforma sulla c.d. «armonizzazione contabile», nonché gli allegati principi contabili;
- i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;
- il Regolamento di contabilità vigente;

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 11 del 26 aprile 2016 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2016 – 2018, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016 – 2018 e i relativi allegati;
- con deliberazione n. 21 del 12 maggio 2016 il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto della gestione esercizio 2015 e i relativi allegati, dal quale risulta un avanzo di amministrazione dell'esercizio 2015 pari a euro 4.610.738,58;
- con deliberazione n. 72 del 24 maggio 2016 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) triennio 2016 – 2018 e il Piano dettagliato degli obiettivi e Piano della Performance anno 2016;



- con deliberazione n. 26 del 21 giugno 2016 il Consiglio Comunale ha approvato l'aggiornamento al Bilancio di previsione 2016 – 2018 a seguito del riaccertamento ed esigibilità ordinaria e pareggio di bilancio;
- con deliberazione n. 27 del 21 giugno 2016 il Consiglio Comunale ha approvato una variazione al bilancio di previsione e al DUP per il triennio 2016 – 2018;
- con deliberazione n. 98 del 19 luglio 2016 la Giunta Comunale ha apportato al PEG 2016 delle variazioni di carattere contabile conseguenti all'aggiornamento e alle variazioni del bilancio di previsione 2016 – 2018, ai sensi dell'art. 175 del TUEL;
- in data 21 luglio 2016 è stata sottoposta all'Organo di revisione, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto;

CONSTATO che:

- l'art. 193 del TUEL prevede che: *“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.” ... “2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”;*
- l'art. 175, comma 8, del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;*

RILEVATO che:

- il regolamento di contabilità ed economato dell'ente non è stato ancora adeguato ai principi dell'armonizzazione contabile, e il testo in vigore non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio;
- al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:
  - il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
  - il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
  - la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
  - la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
  - la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati;
- nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:
  - le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
  - i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;



- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati;
- l'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:
  - verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
  - intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
  - monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente;

ESAMINATA la documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione n. 4/1 allegato al d.lgs. n. 118/2011, punto 4.2, lettera g);

PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Dirigenti ed ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2015 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti, dell'art.1, della legge n. 147/2013;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove-maggiori risorse;

ACCERTATO che:

- dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare;
- i Responsabili delle P.O. non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui;
- i Responsabili delle P.O. in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie;
- tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2015, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dai commi 552 e seguenti, dell'art. 1, della legge n. 147/2013;
- non sussiste pertanto la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui;

ESAMINATO:

- la proposta di deliberazione per la seduta del Consiglio Comunale n. 32 del 21 luglio 2016, avente per oggetto "*Salvaguardia degli equilibri di Bilancio di cui all'art. 193 del d.lgs. 267/2000 – Variazione di assestamento al Bilancio 2016 - 2018 di cui all'art. 175, c.8, del d.lgs. 267/2000*";
- l'elenco completo delle variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2016 – 2018 (allegato 1 alla citata proposta di delibera);



- il prospetto di dimostrazione degli equilibri di bilancio (allegato 4 alla citata proposta di delibera);
- il prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica ai sensi dei commi da 707 a 734, dell'art. 1, della legge n. 208/2015 (allegato 3 alla citata proposta di delibera);
- il prospetto di verifica dell'accantonamento per Fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 6 alla citata proposta di delibera);
- il prospetto dimostrativo del fondo di cassa presunto 2016 (allegato 7 alla citata proposta di delibera);

RILEVATO che dalla suddetta proposta di variazione di assestamento generale risultano complessivamente:

<b>PARTE CORRENTE</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Maggiori entrate di parte corrente	66.119,32	-	-
Minori entrate di parte corrente	11.119,32	-	-
<b>Saldo entrate di parte corrente (Titolo I, II e III)</b>	<b>55.000,00</b>	-	-
Maggiori spese di parte corrente	55.000,00	-	-
Minori spese di parte corrente	-	-	-
<b>Saldo spese di parte corrente (Titolo I, IV)</b>	<b>55.000,00</b>	-	-
<b>Equilibrio (Squilibrio) di parte corrente</b>	-	-	-
<b>PARTE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Maggiori entrate di parte capitale	3.731,09	-	-
Minori entrate di parte capitale	3.731,09	-	-
<b>Saldo entrate di parte capitale (Titolo IV e V)</b>	-	-	-
Maggiori spese di parte capitale	-	-	-
Minori spese di parte capitale	-	-	-
<b>Saldo spese di parte capitale (Titolo II)</b>	-	-	-
<b>Equilibrio (Squilibrio) di parte in conto capitale</b>	-	-	-

RISCONTRATO:

- che per effetto delle variazioni sia la parte corrente che la parte in conto capitale del bilancio 2016 presenta un perfetto equilibrio; mentre per le successive annualità 2017 e 2018 non sono previste variazioni;
- il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui, richiesti dal comma 6, dell'art. 162, del TUEL;
- l'inesistenza di debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati, come da attestazione resa dai Responsabili di P.O. dell'Ente agli atti;
- che a seguito delle variazioni di bilancio di cui al punto precedente non si rende necessario apportare modificazioni al DUP;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica ai sensi dei commi da 707 a 734, dell'art. 1, della legge n. 208/2015, come evidenziato nel citato prospetto;
- che viene garantito un fondo di cassa finale non negativo ai sensi dell'art. 162 del TUEL;
- la congruità della quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del Fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati;

PRESO ATTO che la citata proposta di deliberazione di Consiglio è corredata dei pareri di regolarità tecnica e contabile dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, di cui all'art. 49, comma 1, del TUEL;

RITENUTO pertanto le variazioni proposte:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
  - congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
  - coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;
- tanto premesso, rilevato e riscontrato, l'organo di revisione

**esprime**

per quanto sopra evidenziato, parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 2), del d.lgs. n. 267/2000.

Dei documenti esaminati nel presente verbale verrà conservata copia ad uso interno dell'organo di controllo stesso.

Alle ore 12.45 il Revisore chiude la seduta, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

Tombolo, li 22 luglio 2016

**Il Revisore dei Conti**

*Dr. Luca Franchetti*

